

DISCIPLINARE DI GARA

G054 2019 - (Rif. Gara centrale acquisti)

PROCEDURA APERTA: Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, mediante stipula di contratto di appalto “a misura”, ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ”. CPV 90511000 CIG 7882871EEC

Importo totale a base di gara soggetto a ribasso: €1.112.400,00 oltre IVA di legge;

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 30.000,00 oltre IVA di legge

Oneri interferenziali relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 600,00 oltre IVA di legge.

Importo totale complessivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri interferenziali non soggetti a ribasso: €1.143.000,00 oltre IVA di legge.

Determina Dirigente di Preinformazione n. 1779/2019 (Prot. 187213) del 06.11.2018 pubblicata all’Albo di Ateneo rep. n. 13979/2018 (Prot. 188624) il 07/11/2018 della Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze.

Avviso di Preinformazione pubblicato in GUUE: GU S : 2018/S 216-493957 del 09.11.2018

Determina Dirigente indizione n. 748/2019 (Prot. 82995) del 08.05.2019 pubblicata all’Albo n. 5192/2019 (Prot.83091) del 08.05.2019 della Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze.
Bando di Gara pubblicato in Albo Ufficiale prot. 87759 (5522) del 14.05.2019

CIG:	7882871EEC
-------------	-------------------

DESCRIZIONE APPALTO:

La procedura di affidamento del presente contratto di appalto, è da intendersi in un unico lotto come di seguito specificato e ha per oggetto il servizio raccolta, movimentazione, carico sul mezzo di trasporto, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento di rifiuti.

L’oggetto della gara è dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Con la conclusione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente contratto d’appalto, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.

La conclusione del contratto d'appalto non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare i servizi nei limiti di importo previsti dall'appalto stesso.

Si fa presente che l'Università si riserva la facoltà di rendere inoperante il contratto per quelle sedi contenute nell'elenco degli immobili e delle sedi di cui all'**allegato B**, parte integrante e sostanziale del capitolato tecnico, che non dovessero avere più produzione di rifiuti o che non fossero più di propria competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione o assunzione di nuovi insediamenti comunque limitatamente alla regione Toscana.

Il Capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali e determina le condizioni tecniche per il servizio ed è integrato **dall'allegato B “specifiche tecniche del servizio”**, e dall'**Elenco prezzi unitari Allegato C**, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pubblicato sulla G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale Europea Serie 2019/S 091-219477 del 13/05/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, invio al Concessionario il 13/05/2019 pubblicazione su GURI n. 57 del 17/05/2019, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016, contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto e contratto.

Tutta la documentazione di gara è pubblicata integralmente sul sistema Telematico START.

CRITERIO AGGIUDICAZIONE

Criterio di aggiudicazione: *offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo*, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Componenti dell'offerta		Punti
T	Offerta tecnica	70
E	Offerta economica	30
	Totale	100

L'Offerta Economica in termini di miglioramento in ribasso unico e fisso offerto rispetto all'importo soggetto a ribasso che in esecuzione sarà applicato all'Elenco prezzi (all. c) presentati insieme all'offerta economica dall'operatore economico aggiudicatario.

Il miglior prezzo è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano



nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto esattamente svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta, come disposto dal D.lgs. n.81/2008.

Il presente disciplinare prevede a carico dell'Operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto:

- una polizza R.C.T. per un massimale di € 5.000.000,00.
- una polizza R.C. di impresa per danni ambientali accidentali e improvvisi per un massimale di € 2.500.000,00. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente, prima ancora della stipulazione del contratto, l'Università di Firenze dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

FINANZIAMENTO:

Importo totale a base di gara soggetto a ribasso: € 1.112.400,00 oltre IVA di legge;

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 30.000,00 oltre IVA di legge

Oneri interferenziali relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 600,00 oltre IVA di legge.

Importo totale comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri interferenziali non soggetti a ribasso: € 1.143.000,00 oltre IVA di legge.

CIG 7882871EEC

CO.04.01.02.01.08.09 UA.A.50000.SERVPOLO Bilancio 2019-2020-2021

Le Spese Pubblicità ammontano a complessivi € 1.476,58 oltre IVA di legge. CIG Z5A283398D

CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2019.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato al rimborso delle suddette spese di pubblicità legale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, mediante bonifico bancario intestato a: **Università degli Studi di Firenze, Unicredit Banca S.P.A. Agenzia di Firenze Vecchietti n. 11**

IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939. La causale dovrà contenere il numero di CIG e la dicitura "*Spese di rimborso pubblicità G054*".

PUBBLICAZIONI

PREINFORMAZIONE G.U.U.E: 2018/S 216-493957 del 09.11.2018



BANDO G.U.U.E. pubblicato data 13/05/2019

BANDO GU.R.I. inviato in data 13/05/2019 pubblicazione GURI n. 57 del 17/05/2019

PUBBLICITA' LEGALE QUOTIDIANI:

1. LA NOTIZIA ED. NAZIONALE del 21/05/2019
2. GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI TIR. NAZIONALE del 16/05/2019
3. IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE del 21/05/2019
4. IL GIORNALE CENTRO SUD del 21/05/2019

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dr. Gabriele Gentilini

RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA E CONTRATTO EX ART. 6 L. 241/90:

Dr. Massimo Benedetti Dirigente “Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si precisa che la **normativa di riferimento** è la seguente: **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, come novellato dal D.lgs. n. 56/2017, di seguito denominato “Codice”, Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08.11.2017, D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice.

Ed inoltre:

- ✓ Dal “Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (d’ora in poi D.Lgs. n.159/2011);
- ✓ Dalla Legge 168/1989;
- ✓ D.lg. 9 Aprile 2008 n.81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
- ✓ Dalle norme vigenti in materia di Contabilità di Stato;
- ✓ Dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)“ Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
- ✓ Delle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (d’ora in poi D.P.R. n. 445/2000);

- ✓ Dal “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”;

Dalla normativa di settore, e in particolare:

- ✓ D.Lgs 22 del 5 febbraio 1997 attuazione della direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- ✓ D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 dalla legge 31 maggio 2002, n.179;
- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Testo Unico) e s.m.i. ;
- ✓ D.M. 20 maggio 2006 – Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 195, commi 2, lettera n. e 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “ D.M. 17 DICEMBRE 2009 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e s.m.i. ;
- ✓ Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 n.78 - regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al trasporto delle merci pericolose su strada (ADR);

Dalle Norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Contratto d’appalto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel capitolato tecnico “Specifiche del Servizio”, nonché in tutta la documentazione di gara;

Per quante non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, valgono le norme del Codice Civile.

DURATA APPALTO

La durata del presente appalto è stabilita in anni tre (3).

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Il servizio ha come oggetto la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, così come definiti dalla normativa vigente in materia, che ordinariamente vengono prodotti dalle Unità Amministrative dell’Ateneo in seguito all’esercizio delle proprie attività istituzionali e considerati in genere ma non esclusivamente, da rifiuti identificati dai codici CER riportati **nell’allegato D al Capitolato tecnico** (rif. D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni), con la sola esclusione dei rifiuti consistenti in sorgenti e prodotti radioattivi e dei recipienti metallici contenenti gas tecnici esausti sotto pressione. Allo stesso tempo potrà essere incluso lo smaltimento di ulteriori tipologie di rifiuto con codice diverso da quelli riportati nell’elenco dei rifiuti possibili (Allegato D) ed in sedi diverse da quelle di esercizio alla data della stipula del contratto (**Allegato B al Capitolato tecnico**), senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’Amministrazione Contraente.

1.1 Il contratto d’appalto sarà stipulato **a misura** (lett. eeee dell’art. 3 del Codice D. Lgs. 50/2016)

1.3 L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, e oneri fiscali esclusi, ammonta ad € 1.143.000,00 di cui € 30.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 600,00 di oneri interferenziali relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

	IMPORTO BASE D'ASTA	<i>euro</i>
1	Importo per l'esecuzione del servizio (base d'asta)	€ 1.112.400,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 30.000,00
3	Oneri interferenziali relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,00
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2 + 3)	€ 1.143.000,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

	Importi in euro	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	€ 1.143.000,00	1.112.400,00	€ 30.600,00

1.4 Gli oneri per la sicurezza ed interferenza ammontano ad Euro 30.600,00 al netto degli oneri fiscali, importo non soggetto a ribasso, come indicato al rigo 2 della Tabella del comma 1.3.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E TABELLAZIONE PUNTEGGI

2.1 L'Appalto sarà aggiudicato con il criterio del *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 95 comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

I criteri e le ponderazioni ed i rispettivi sub criteri e/o elementi e sub ponderazioni, sono di seguito riepilogati:

Tabella	OFFERTA TECNICA	EX ART. 95	
ELEMENTI T	SUB CRITERI	SUB PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
<p>1. Organizzazione dell'impresa nello svolgimento del servizio</p>	<p>1.1 Assetto organizzativo e gestionale di commessa in termini di descrizione dell'organigramma complessivo del personale. Numero, qualifica e modalità di gestione e coordinamento degli addetti al ritiro dei rifiuti (autisti) specificamente dedicati al presente appalto. Ruolo del referente del servizio (qualifica, funzioni e reperibilità).</p> <p><u>Criteria motivazionali per l'attribuzione del punteggio:</u> Saranno valutate: -la coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale offerto alle prestazioni e ai livelli di servizio indicati in capitolato; -l'adeguatezza degli organigrammi presentati, delle caratteristiche del referente del servizio e delle modalità di gestione e coordinamento degli addetti al ritiro dei rifiuti.</p>	8	32
	<p>1.2 Modalità e tempi di sostituzione degli addetti al ritiro dei rifiuti (autisti) per malattie del personale, sopravvenute impossibilità di raggiungere il luogo di esecuzione del servizio ed altri accadimenti temporanei. Presenza di dotazioni e di procedure di preparazione e risposta alle emergenze</p> <p>Criteria di motivazionali per l'attribuzione del punteggio: sono valutate le modalità con cui si attua la sostituzione degli addetti assenti, premiando le proposte che prevedono il ricorso a personale già in forze dell'appaltatore i cui nominativi e certificati di abilitazione e formazione (patente, CFP, ecc) vengano preventivamente trasmessi alla stazione appaltante. Saranno valutate le procedure disposte nel caso di emergenze.</p>	7	
	<p>1.3 Presenza di certificazione ambientale ulteriore alla ISO UN 14000 ovvero alla Registrazione EMAS</p>	3	

	<p>1.4 Effettuazione documentata di formazione/addestramento, non obbligatori, da parte del personale aziendale in materia di protezione ambientale.</p> <p><u>Criteria motivazionali per l'attribuzione del punteggio:</u> sarà valutata la qualità e la pertinenza del programma di formazione rivolto al personale di cui l'Aggiudicatario intende avvalersi per l'espletamento del servizio.</p>	7	
	<p>1.5 Prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti</p> <p>Valutazione di soluzioni tecniche quali procedure, attrezzature, dotazioni, dispositivi per la protezione e sicurezza dell'ambiente esterno e in particolare dei lavoratori, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.</p>	7	
<p>2. Automezzi</p>	<p>2.1 Elenco e relativo impatto ambientale degli automezzi dedicati al servizio oggetto dell'appalto. Modalità di organizzazione della manutenzione e revisioni periodiche.</p> <p><u>Criteria motivazionali per l'attribuzione del punteggio:</u> Gli automezzi proposti sono valutati con riferimento: -al numero, inteso che risulterà premiante l'offerta di mezzi supplementari rispetto al minimo fissato; -all'essere completamente dedicati alle sedi dell'Università di Firenze (mezzo esclusivamente dedicato alla raccolta di rifiuti di questa stazione appaltante); -alla classe di motorizzazione, inteso che risulterà premiante una più alta classe di motorizzazione (es. euro 5>euro 4) -alla frequenza, idoneità e completezza della pianificazione della manutenzione. - alla dotazione di dispositivi di carico/scarico dei rifiuti quali ad esempio trans pallet e sponda idraulica</p>	8	8
<p>3. Logistica del rifiuto</p>	<p>3.1 Raccolta e trasporto del rifiuto fino all'impianto di destinazione.</p> <p><u>Criteria motivazionali per l'attribuzione del punteggio:</u> sarà valutato l'impiego di contenitori ad alta tecnologia, migliore e disponibile sul mercato, utilizzati per il trasporto materiali (es. contenitori in HD-HMW PE per il trasporto di rifiuti liquidi pericolosi); sarà valutato la disponibilità di scelta tra contenitori per semplificare sia lo stoccaggio sia la movimentazione, nonché l'uso di sistemi antisversamento. sarà valutata come premiante la prossimità dell'impianto di prima destinazione dei rifiuti (indicato sul Formulario Identificazione Rifiuti al punto 2, destinatario) rispetto alla sede della stazione appaltante.</p>	8	



	<p>3.2 Descrizione della gestione del rifiuto presso l'impianto di destinazione.</p> <p><u>Criteria motivazionali per l'attribuzione del punteggio:</u> Sarà valutata la dettagliata descrizione del trattamento del rifiuto in loco ovvero l'invio ad ulteriore/i impianto/i trattamento/smaltimento dei rifiuti. Risulteranno premianti: -le certificazioni ambientali degli impianti suddetti -il più breve percorso del rifiuto dall'impianto di destinazione a quello di smaltimento finale. Impianti che utilizzano BAT (Best Available Techniques) e Best practice per la gestione ed il trattamento dei rifiuti. Previsione di impiego di sistemi tecnologici per la determinazione del peso del rifiuto presso l'Università degli Studi di Firenze</p>	7	15
4. Recupero e/o smaltimento	4.1 Presenza di sistemi e/o procedure atti al miglioramento della qualità dei rifiuti avviati a recupero, riduzione dei rifiuti indifferenziati e ingombranti	10	
5.Proposta di miglioramento del servizio e rispetto dei principi di etica e sostenibilità ambientale	5.1 Formulazione di proposta di soluzione organizzativa quale miglioramento della soluzione prevista dagli allegati tecnici e dal capitolato che deve avere per oggetto all'affermazione dei principi di sostenibilità ed etica ambientale conformante alle disposizioni normative in vigore, in termini di recupero, riuso e riciclo, che non comportino costi aggiuntivi per l'amministrazione. Non sono valutate enunciazioni di carattere generale.	5	15
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO T			70

2.2 CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell'art.95, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno ammesse all'apertura dell'offerta economica solo le proposte che avranno ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a **40 punti**.

Parte I

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA



L'appalto è disciplinato dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/> , dal Capitolato di appalto e Prestazionale e da tutta la documentazione tecnico/progettuale – amministrativa allegata ai predetti documenti, nonché dal presente disciplinare e dalla documentazione di gara e dal contratto.

La documentazione di gara comprende:

Documentazione Amministrativa Sezione A del presente Disciplinare

- 1) **Disciplinare di Gara** (presente documento PUBBLICATO);
- 2) **Capitolato Appalto;** (documento PUBBLICATO);
- 3) **“Specifiche dei servizi All. G** (pubblicato)
- 4) **Elenco Sedi** (pubblicato);
- 5) **Elenco Codici CER** (pubblicato)

- 6) **Contributo a favore dell’A.N.A.C.** PassOE per verifiche tramite Sistema AVCPass (a cura dell’impresa concorrente);
- 7) **“Codice di comportamento”** della Stazione appaltante consultabile sul sito internet www.unifi.it alla sezione “Ateneo” – “Statuto e Normativa” – “Codici” – Codice di Comportamento dell’Università di Firenze”.
- 8) **Modello D.G.U.E** (pubblicato) (a cura dell’impresa concorrente).
- 9) **Modello Allegato “1” Domanda partecipazione (integrazione al DGUE)**
- 10) **Modello Allegato “2” Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi” PUBBLICATO**
- 11) **Modello Allegato “3” avalimento “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO” PUBBLICATO**
- 12) **Copia contratto Avalimento** secondo le indicazioni di cui al punto A4 pag. 16 del presente Disciplinare (a cura del concorrente);
- 13) **Modello Allegato “4” scheda avalimento “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 D. Lgs 50/2016”;** PUBBLICATO
- 14) **Relazione di Professionista** ex art. 186 bis comma 5 R.D. 267/1942 secondo le indicazioni di cui al punto A6 pag. 20 del presente Disciplinare (a cura del concorrente);
- 15) **Documentazione in casi di Impresa a RETE** secondo le prescrizioni di cui al punto A5 del presente Disciplinare pagg. 22 e ssgg. (a cura del concorrente),
- 16) **Istanza di sopralluogo/Attestazione di Sopralluogo** (pubblicato)
- 17) **Cauzione provvisoria** (a cura dell’impresa concorrente) + attestazioni certificazioni che ammettono riduzioni (a cura dell’impresa concorrente);
- 18) **Dichiarazione di Impegno del fidejussore** a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (a cura dell’impresa concorrente).
- 19) **Attestazioni di n.2 idonee referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati** v. par. A7.2 (a cura del concorrente)
- 20) **Certificazione UNI EN ISO 9001:2000** (a cura del concorrente)

- 21) **Certificazione UNI EN ISO 14000 o in alternativa REGISTRAZIONE EMAS** (a cura del concorrente)
- 22) **Informativa Trattamento Dati PUBBLICATO**

Documentazione Tecnico/Economica Sezioni B e C del presente Disciplinare

- 23) **Offerta Tecnica / Fascicolo tecnico contenente le relazioni tecnico illustrative per ciascuno dei 10 sub criteri** (Sezione B punto B.2) (a cura del concorrente)
- 24) **Modello Allegato 5 Dichiarazione segreti commerciali”**
- 25) **Offerta Economica (generata dal sistema)**
- 26) **Elenco Prezzi/Listino** (pubblicato)
- 27) **Dichiarazione impegno a rilascio mandato collettivo speciale con rappresentanza a impresa mandataria** (in caso di offerta in A.T.I. o Consorzio e GEIE non ancora costituiti) secondo le istruzioni Sezione C paragrafo C1 pag. 38 del presente Disciplinare. (a cura del concorrente);

1.- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

L'operatore economico per presentare offerta dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio del:

Data	21	06	2019	Ora:	15	00
------	----	----	------	------	----	----

TUTTA LA SOPRA ELENcata DOCUMENTAZIONE, OLTRE A QUELLA PRODOTTA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA TELEMATICO DI GARA CHE A NORMA DEL PRESENTE DISCIPLINARE COSTITUISCE “DOCUMENTAZIONE DI GARA OBBLIGATORIA”, NONCHE’ DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO (ANCORCHÉ NON SARÀ MATERIALMENTE ALLEGATA AL CONTRATTO DI APPALTO); PERTANTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO PROCURATORE (ALLEGARE PROCURA), PENA L’ESCLUSIONE.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START, accessibile

all'indirizzo internet: <http://www.regione.toscana.it> .

Per la partecipazione alla gara in modalità telematica è necessario che il concorrente sia preventivamente iscritto a START secondo le indicazioni specificate nei successivi articoli del presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti *ex artt. 45, 47 48 e 83 del D. Lgs 50/2016* sono dichiarati dagli operatori partecipanti nel **Documento di Gara Unico Europeo D.G.U.E. e Documento Modello Allegato “1” Domanda partecipazione (integrazione al DGUE)**

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione :

- di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- Di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art.. 67;
- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 106), art. 53, comma 16 ter;

Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- le cause interdittive di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

In ipotesi di partecipazione di:

OPERATORI RIUNITI - (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI, CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo **Raggruppamento temporaneo** (art. 45, comma 2, lettera d) del Codice) o **Consorzio ordinario** di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e) del Codice), costituiti o costituendi.

NELL'IPOTESI DI RAGGRUPPAMENTO DI TIPO ORIZZONTALE E CONSORZIO ORDINARIO

la mandataria/Consorzio deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in una percentuale maggioritaria rispetto alla restante percentuale posseduta cumulativamente dal o dai mandanti/Consoziati indicati quali esecutori, ai quali non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti.

Il Raggruppamento deve possedere cumulativamente il requisito pari al 100%.

La mandataria ancorché possieda requisiti superiori alla percentuale maggioritaria prevista dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari a tale limite massimo stabilito e indicato in sede di partecipazione .

Per i raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici.

PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DI CUI ALL’ART. 45 C.2 LETT. B) E CONSORZI STABILI ART. 45 LETT. C)

Il Consorzio deve dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria e per l’ammissione gli stessi devono essere posseduti e comprovati sia mediante i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante il ricorso ad avvalimento, sia mediante i requisiti delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

A questi ultimi, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l’art. 353 del Codice Penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del codice dei contratti pubblici è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Nello specifico:

- **la mandataria** dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito devono essere compilati secondo le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito;
- **per ogni membro** dell’operatore riunito dovrà essere specificata, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione.

N.B. ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti

deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice);
- **firmare digitalmente** la “domanda di partecipazione” generata dal sistema START;

RETI DI IMPRESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. F) DEL CODICE RISPETTANO LA DISCIPLINA PREVISTA PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IN QUANTO COMPATIBILE. IN PARTICOLARE:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. **rete-soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica** (cd. **rete-contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice **le aggregazioni di rete**, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione.

Per la qualificazione delle imprese si applica la disciplina dell’apporto dei requisiti previsti dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010.

E’ vietata la partecipazione alla gara delle imprese aderenti alla rete che hanno scelto di partecipare alla gara.

SOGGETTI AMMESSI A PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Ai sensi del co. 4 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161 co. 6 del R.D. n. 267/1942, si applica l’art. 186-bis del predetto regio decreto.

Pertanto:

- Per la partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 163 del regio decreto n. 267/1942 è sempre necessario l’avalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi del comma 6 dell’art. 110 d.lgs. 50/2016. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Diversamente, ai sensi del co. 5 dell’art. 110 del d.lgs.50/2016 l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita obbligatoriamente di avalimento di requisiti di altro soggetto

Ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n.267/1942 l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

- a) una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto mediante produzione di apposita **DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO**.



Gli **operatori economici**, ai sensi del co. 6 dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942. ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di **concordato preventivo** di cui all’art. 110, di cui ai commi 4-5, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

L’operatore economico ammesso al concordato non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 dell’art. 110 del Codice, ossia qualora l’ANAC, subordini la partecipazione alla gara dell’operatore in concordato all’avvalimento di altro operatore economico quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida. L’impresa ausiliaria così individuata non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 né essere sottoposta a curatela fallimentare.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, **pena la non ammissione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.

A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oltre ai documenti richiesti ed in particolare:

Disciplinare di Gara (presente documento PUBBLICATO);

Capitolato Appalto; (documento PUBBLICATO);

Allegato E “Specifiche dei servizi” (documento PUBBLICATO)

il concorrente deve presentare ed inserire nel sistema Telematico:

A1 CONTRIBUTO GARA ANAC e PassOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

A1.1 – Contributo ANAC

Ai sensi della **Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, G.U.R.I. n. 55 del 06.03.2019**, essendo l'importo posto a base di gara superiore a 1.000.000,00 ed inferiore a 4.999.999, ai sensi della Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante *"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017)*, è dovuto a carico degli operatori economici invitati il **pagamento di contributo** a favore dell'A.N.AC medesima, nella misura di **€ 140,00** quale condizione di ammissibilità alla procedura di affidamento in oggetto.

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

A1.2 – PASSOE

PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

L'operatore economico deve, allegare nell'apposito campo del sistema telematico START il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Schema riepilogativo:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. (sia costituito che costituendo) • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 48, c. 8), D.Lgs. 50/2016) 	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del

	legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)
• Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. • Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo

FAQ relative a AVCpass e PassOE:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/Faq-Avcpass>

A2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”

Ai sensi dell'art.85 del Codice, le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei criteri di selezione, rispettivamente, previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice, previsti nel Bando di Gara e nel presente Disciplinare, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

La Stazione Appaltante ha inserito nella documentazione di Gara – Documenti RICHIESTI il modello DGUE in formato word editabile, secondo le indicazioni dell'AGID del 10.05.2019.

ATTENZIONE: In caso di avvalimento o di qualsiasi forma di partecipazione aggregata deve essere presentato il DGUE per TUTTI gli operatori economici indicati a qualsiasi titolo.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato nelle parti sopra indicate e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà fornire, utilizzando l’apposito modello Allegato 2 “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi** ” disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non può essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale.

L’inserimento nel sistema dei DGUE e del **MODELLO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Integrazione al DGUE”**, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle *lettere b) o c)* dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Schema riepilogativo:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. (sia costituito che costituendo) • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 48, c. 8), D.Lgs. 50/2016) 	Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante (o persona munita di

	comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

A3 MODELLO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Integrazione al DGUE”

Il suddetto Modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico.

In particolare il concorrente dovrà restituire anche le seguenti dichiarazioni:

- la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “**Codice di comportamento**” della Stazione appaltante consultabile sul sito internet www.unifi.it alla sezione “Ateneo” – “Statuto e Normativa” – “Codici” – Codice di Comportamento dell’Università di Firenze”.
- l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
- il non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure di avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014 ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

Si veda anche in proposito la CIRCOLARE del 18 luglio 2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530).

A4 MODELLO Allegato 3 “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO”

E’ ammesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016,

L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga di altri operatori economici per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione della presente procedura pubblica, deve indicare nel **DGUE**:

- 1) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- 2) i requisiti oggetto di avvalimento.

L’operatore economico deve **inserire nell’apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.**

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature ecc.) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l’apposito **MODELLO Allegato 3 “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO” ex art. 89**”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la “Domanda partecipazione in caso di avvalimento” art. 89”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore

economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale

A5 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO IMPRESA A RETE

A5.1 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

A5.2 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

A5.3 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà

allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;

N.B.

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

A5.4 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

A5.5 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

A5.6 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente,

solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.

A6 MODELLO Allegato 4 “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 D. LGS 50/2016”

Ai sensi del co. 4 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161 co. 6 del R.D. n. 267/1942, si applica l’art. 186-bis del predetto regio decreto.

Pertanto:

- Per la partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 163 del regio decreto n. 267/1942 è sempre necessario l’avalimento dei requisiti di un altro soggetto. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Diversamente, ai sensi del co. 5 dell’art. 110 del d.lgs.50/2016 l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita obbligatoriamente di avalimento di requisiti di altro soggetto

Ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n.267/1942 l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

- c) una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria
- d) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto **DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO**.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo, sia stata subordinata dall’ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 6 del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente procedura l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

- **produrre un proprio DGUE;**
 - compilare, utilizzando l’apposito **“DOMANDA PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO art. 110”**, disponibile nella documentazione di gara, con i **dati generali** dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara



Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il **DGUE** e la “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 D. Lgs 50/2016, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale.

A7 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

A PENA DI ESCLUSIONE, i concorrenti devono essere in **POSSESSO dei seguenti REQUISITI MINIMI E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016, i cui mezzi di prova sono indicati nell'art. 86.

A7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione al Registro (CCIAA) per le attività oggetto dell'appalto.

In particolare, gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **devono essere iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali **per le attività oggetto del presente appalto**; in caso di società cooperative e consorzi di cooperative, provino di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.

Agli operatori cittadini di altro Stato membro, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all'allegato XVI al Codice Appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Nel caso di aggregazione di imprese a rete, GEIE, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) e e) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa

raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutore/trici.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 212 DEL D.LGS. 152/2006

Iscrizione all'albo dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle categorie:

- 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi,
- 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”
- 9 “bonifica di siti” o analoga iscrizione esistente presso altri paesi della Unione Europea;
- 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

Ai sensi dell'art. 89 co. 10 del d.lgs.50/2016 non è ammesso l'avvalimento

Nel caso di aggregazione di imprese a rete, GEIE, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) e e) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda essendo richiesto il possesso delle iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea di impresa o nell'atto costitutivo.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutore/trici essendo richiesto il possesso delle iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti

È prescritto che almeno una delle imprese raggruppate o raggruppande deve possedere il requisito di cui alla lettera b) per la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

AUTORIZZAZIONI ALLO SMALTIMENTO PER I CODICI CER DEI RIFIUTI

Qualora l'operatore economico concorrente provveda allo smaltimento in proprio di tutti i rifiuti, o di parte di essi, dovrà attestare il possesso delle Autorizzazioni per i codici CER indicati nell'Allegato D dei rifiuti che smaltisce nei propri impianti di cui agli artt. 208 – 211 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., indicando, altresì , l'impianto o gli impianti di destinazione finale di cui possiede la disponibilità e le autorizzazioni richieste mediante apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il **Modello Allegato“1” Domanda partecipazione (integrazione al DGUE)**

Qualora l'operatore economico concorrente NON provveda allo smaltimento in proprio di parte o di tutte le tipologie di rifiuti, dovrà possedere ovvero dovrà dichiarare di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell'appalto ad avere la disponibilità per lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetti di affidamento, di almeno un impianto, o più impianti, di destinazione finale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tale attestazione dovrà essere resa mediante apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando **Modello Allegato “1” Domanda partecipazione (integrazione al DGUE)**, allegando i contratti o le convenzioni da cui derivi inequivocabilmente la disponibilità degli impianti ovvero dovrà rendere la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna a garantire nei termini predetti la disponibilità degli impianti

Avvalimento: non ammesso ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;

In caso di partecipazione plurisoggettiva tale dichiarazione deve essere resa:

- nel caso di aggregazione di imprese a rete, GEIE, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) e e) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutore/trici.

ABILITAZIONI ADR DEGLI AUTOVEICOLI E DEL PERSONALE OPERATIVO

E' richiesto il possesso delle **autorizzazioni necessarie al trasporto della tipologia di rifiuti** oggetto di gara e le relative abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di operativo destinato al **servizio, utilizzando il Modello Allegato “1” Domanda partecipazione (integrazione al DGUE)**

In caso di partecipazione plurisoggettiva tale dichiarazione deve essere resa:

- nel caso di aggregazione di imprese a rete, GEIE, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) e e) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutore/trici.

A7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

N. 2 (due) IDONEE REFERENZE RILASCIATE DA ISTITUTI BANCARI O DA INTERMEDIARI AUTORIZZATI

L'operatore economico deve produrre idonea documentazione comprovante il rilascio di almeno due referenze rilasciate da un istituto bancario o da un intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 recanti data non anteriore a un mese da quella prevista per la scadenza della presentazione delle offerte;

Tale requisito deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In ogni caso l'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, deve possedere il requisito in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

A7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

<p>ESECUZIONE NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ANNI 2016, 2017 E 2018) DI ALMENO UN SERVIZIO ANALOGO DI IMPORTO NON INFERIORE A EURO 150.000,00 IVA ESCLUSA.</p>

Al fine di comprovare l'adeguata esperienza nel settore di attività oggetto dell'appalto, attestata attraverso l'avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo in favore di Amministrazioni e/o Enti pubblici o soggetti privati, per un importo netto complessivo triennale pari almeno a € 150.000,00.

L'operatore dovrà dichiarare:

- l'esatto oggetto del servizio;
- l'importo del servizio;
- il nominativo e la tipologia (soggetto pubblico o privato) del committente;
- la durata del servizi.

Tale importo deve essere riferito ad un unico servizio non frazionato. Qualora i servizi analoghi siano stati eseguiti in raggruppamento temporaneo di imprese ovvero in consorzio o rete di impresa, l'operatore economico dovrà indicare la quota parte del servizio eseguita;

Tale requisito deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In ogni caso l'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, deve possedere il requisito in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Il requisito non è frazionabile.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) e C) del D.lgs. 50/2016, il suddetto requisito, ai sensi del successivo art. 47, dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; resta inteso che sia il consorzio che le imprese esecutrici dovranno comunque rendere la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito.

Si precisa che i servizi includibili nell'elenco possono riguardare tipologie di attività inerenti, ai servizi



oggetto del presente appalto come descritti nel relativo capitolato tecnico. (DGUE parte IV)

Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 in stato di validità

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 in stato di validità, per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto (settore di riferimento EA 39), rilasciata da un Ente di certificazione accreditato al Sincert o altro organismo equivalente stabilito in uno Stato membro conforme alle serie delle norme europee relative alla certificazione stessa.

Il requisito di certificazione nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto essere posseduto complessivamente dal raggruppamento costituendo o già costituito, o, in alternativa, da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

POSSESSO DELLA MISURA DI GESTIONE AMBIENTALE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE UNI EN ISO 14000 O REGISTRAZIONE EMAS (REG. N. 1221/2009 E S.M.I. O EQUIVALENTE) RILASCIATA DA ENTE ACCREDITATO.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto a pena di esclusione il possesso di una Registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 e s.m.i sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure **IN ALTERNATIVA** una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto come previsto dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico può alternativamente:

- allegare copia in formato elettronico delle certificazioni ambientali obbligatorie a pena di esclusione e delle eventuali ulteriori certificazioni previste dall'art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).
- allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

In caso di R.Ti. costituito e costituendo, Consorzio ex art. 45 c. 2. Lett. b) e c), d.lgs. 50/2016; Consorzio ordinario di operatori economici costituendo ex art. 48 c. 8 d.lgs. 50/2016) e Consorzio ordinario di operatori economici costituito ex art. 45, c. 2 lett. e) d.lgs. 50/2016:



Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, in formato elettronico, con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

NEL CASO DI POSSESSO CONGIUNTO DI ENTRAMBE LE CERTIFICAZIONI L'OPERATORE ECONOMICO DOVRA' ALLEGARE E INDICARE SOLO UNA DELLE SUDETTE CERTIFICAZIONI NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. LA DICHIARAZIONE E ATTESTAZIONE CIRCA IL POSSESSO EVENTUALE DI ENTRAMBE LE CERTIFICAZIONI, NON RICHiesto TRA I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DOVRA' ESSERE DICHIARATO E ATTESTATO NELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALLA SEZIONE B PUNTO B.2 DEL DISCIPLINARE

ISCRIZIONE NELLA WHITE-LIST FORNITORI

Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede ovvero aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno, prot. 25954 del 2303.2016 e DPCM 18.04.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016). Le dichiarazioni in ordine alla valida iscrizione nel predetto elenco ovvero circa la presentazione della relativa istanza di iscrizione o di rinnovo, deve essere resa **utilizzando il Modello Allegato“1” Domanda partecipazione (integrazione al DGUE)**

Il suddetto requisito, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento costituendo o già costituito, nonché da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subappalti e subcontratti relativi alle attività del presente appalto. I subappaltatori e subcontraenti individuati per lo svolgimento delle attività del presente appalto devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

A9 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

A9.1 SUBAPPALTO

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'*articolo 105 del*

Codice dei contratti, sono **ammessi nel limite del 50%** (cinquanta per cento) in termini economici, dell'importo totale del contratto. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

I subappaltatori, devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, sono ammessi nel limite del 50% in termini economici, dell'importo totale del contratto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime quote e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

A10 AVVALIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016 è consentito l'avvalimento, salve le ipotesi di non ammissibilità previste nel presente disciplinare e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'operatore economico, singolo o in forma plurisoggettiva, può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale per la partecipazione alla procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione:

- Che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- Che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

A11 LA GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice per il valore calcolato secondo le modalità indicate nel corpo della norma stessa, con validità 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, è costituita, a scelta dell'offerente, **sotto forma di cauzione o di fideiussione** a favore della Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco 4, 50122 Firenze. In caso di riduzione ex comma 7 del medesimo articolo, sarà richiesto di presentare la Certificazione ISO prescritta.

La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente:



in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La garanzia deve avere validità per un periodo di 180 giorni (*centoottanta*) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

Si precisa che il deposito è infruttifero.

La **quietanza** dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per l’**Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, mediante stipula di contratto di appalto “a misura”, ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.** per un periodo di giorni 180 (*centoottanta*). Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria. Nel caso di prestazione della garanzia in contanti, il **bonifico bancario dovrà essere intestato a: Università degli Studi di Firenze, Unicredit Banca S.P.A. Agenzia di Firenze Vecchietti n. 11**

IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939. La causale dovrà contenere il numero di CIG e la dicitura "G054 – Garanzia Provvisoria art. 93 d.lgs. 50/2016".

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema, nell’apposito spazio previsto.

La **fideiussione**, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa **all’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non**

pericolosi per gli edifici di proprietà o in uso all’Ateneo, mediante stipula di contratto di appalto “a misura”, ex artt. 60 d.lgs. 50/2016 e 3 co. 1 lett. eeeee), della durata di anni 3 (tre), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”. per un periodo di giorni 180 (*centoottanta*).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della riduzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

L’operatore economico potrà produrre in formato digitale o mediante scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale:

- la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria.

La fideiussione deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione** per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
- Operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell’Amministrazione.

L’importo della garanzia provvisoria è **ridotto del 50%** per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate .

Il concorrente potrà dichiarare nella “*domanda di partecipazione*” di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del Codice.

In caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti** il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice. In tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o mediante scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale:

- la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria.

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3 - Requisiti di partecipazione;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.

A12 L'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE

Il fideiussore deve essere individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice abilitati a **rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'obbligo previsto dal art. 93 comma 8, **non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione **nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa**, l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione;
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione **nella forma di deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito** l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel campo “garanzia provvisoria”, non è necessario allegare alcun documento nel campo “dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva”

A13 SOPRALLUOGHI

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Inserire negli appositi spazi, a cura dell'OE:

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, **previo appuntamento** da concordare con questa Stazione appaltante, mediante apposita richiesta scritta, utilizzando l'apposito **modello C Allegato C Sopralluoghi**, **disponibile nella documentazione di gara**, da inoltrare all'**indirizzo pec: Centrale Acquisti ufficio.contratti@pec.unifi.it.** , con il seguente oggetto:

richiesta sopralluogo per gara n. G054_2019 CIG 7882871EEC

La richiesta di sopralluogo deve pervenire utilizzando il suddetto Modello all’indirizzo pec di cui sopra entro e non oltre 4 (quattro) giorni naturali successivi e continui antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La Centrale Acquisti **provvederà quindi, previa verifica del Camerale**, ad inoltrare la conferma all’operatore istante e l’istanza all’Area Edilizia che individuati data ed orario del sopralluogo li comunicherà a mezzo PEC all’operatore/concorrente.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale, come risultante da certificato CCIAA o da persona delegata munita di **apposita delega**, da consegnare unitamente al suddetto Modello Istanza sopralluogo ALLEGATO esclusivamente a mezzo PEC ufficio.contratti@pec.unifi.it.

Si specifica, inoltre, che il sopralluogo, qualora richiesto, avverrà in forma individuale con la presenza del singolo interessato al fine di garantire l’anonimato e non alterare la concorrenza.

In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato (rappresentante legale, o comunque dipendente di una delle imprese interessate) per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori che saranno allegate al suddetto Modello C in PEC.

Del sopralluogo di presa visione dei luoghi viene rilasciata un’attestazione, utilizzando l’apposito **modello C**, disponibile nella documentazione di gara, che deve essere compilato in duplice copia dall’impresa e consegnato il giorno del sopralluogo all’incaricato.

Il giorno del sopralluogo nell’ora stabilita il Legale Rappresentante/Delegato come indicato nell’istanza dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

Il suddetto Modello, si compone di n. 2 parti, la prima parte relativa all’istanza da proporre in sede di gara secondo la procedura del presente paragrafo, la seconda parte non modificabile, deve essere restituita all’incaricato della S.A. in sede di sopralluogo.

In sede di sopralluogo saranno redatte n. 2 copie (istanza ed attestazione) originali affinché una rimanga nel possesso dell’Impresa concorrente per essere allegata alla documentazione di gara e l’altra della Stazione Appaltante.

A comprova dell’avvenuto sopralluogo l’operatore economico dovrà inserire nell’apposito spazio del telematico START una scansione digitale dell’attestato, con apposizione di firma digitale del Legale Rappresentante.

Elemento “B” OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica e nella documentazione amministrativa.

Contenuto dell’offerta tecnica

- ▶ La documentazione proposta dal concorrente dovrà essere distinta per ciascuno dei **sub criteri e sub ponderazioni dell’offerta tecnica - Elementi T)** della **Tabella Punteggi di pag. 7** del presente Disciplinare di Gara che forma oggetto di valutazione.
- ▶ Per ciascuno dei **10 sub criteri** la documentazione proposta dal concorrente dovrà essere costituita da un **Fascicolo Tecnico composto** dalle relazioni tecnico descrittive e illustrative della proposta (max 8 facciate fogli A4 fronte/retro);

Si precisa che i limiti e i formati sopra indicati sono da ritenersi inderogabili, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte, sicché l’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, in modo tale che qualora si dovesse superare il suddetto limite la Commissione valuterà esclusivamente gli elaborati di cui ai precedenti punti Ta.

La relazione tecnica illustrativa di ciascun sub criterio dovrà essere composta al massimo da 1 facciata modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10 punti. Eventuali elaborati grafici/tecnici potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 4 facciate.

▶ Per uniformità di lettura ciascuna relazione tecnico descrittiva dovrà riportare una pagina iniziale (non inclusa nel conteggio delle facciate), il numero del criterio a cui si riferisce, come di seguito esplicitato:

- Titolo: Criterio X;

Non sono necessari né indice, né frontespizio, né copertina o simili; ove inseriti entrano nel computo delle 8 facciate.

▶ Il **Fascicolo Tecnico** dovrà essere unico a prescindere dalla forma giuridica del concorrente, non dovrà superare il limite massimo prescritto delle pagine. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

▶ L’offerta tecnica dovrà essere organizzata in cartelle distinte per sub criteri e compresse in un unico file denominato “OFFERTA TECNICA”; il file compresso sarà quindi firmato digitalmente dal concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

- ▶ Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, come avanti indicato da parte di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, il GEIE.
- ▶ Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o GEIE già costituito, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, dall’operatore economico indicato quale mandatario.
- ▶ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
 - ▶ se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ▶ se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ▶ se la rete è dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipi alla gara.

Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica Modello All. 5

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del Codice.

Il soggetto concorrente utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara, **Modello Allegato 5 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica** - è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecniche contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le Informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del codice, il diritto di accesso su queste informazioni è consentito al concorrente che chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dai soggetti indicati al precedente paragrafo A1.) del presente disciplinare.

In caso di Raggruppamento temporaneo o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dall’operatore economico indicato quale mandatario.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il suddetto modello potrà essere sottoscritto con firma digitale anche dall’operatore economico indicato quale mandatario o da chi

riveste le funzioni di organo comune.

7. – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

7.1 Metodo di calcolo

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sulla base dei criteri e sub criteri secondo quanto previsto dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche dovrà essere ottenuta utilizzando **il metodo aggregativo-compensatore** di cui alle linee guida ANAC n. 2 paragrafo VI, punto sub 1, applicando la seguente formula:

$$Vf = (A) * 30 + \sum_{1}^{10} (B_i * W_i)$$

Dove:

A = coefficiente relativo al ribasso offerto variabile tra 0 e 1;

B_i = coefficiente prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 per l'elemento B offerta tecnica;

W_i = peso punteggio attribuito al requisito.

I coefficienti (A) - (B) da moltiplicare per il punteggio massimo assegnato a ciascun elemento e/o sub-elemento componente l'offerta, saranno determinati con le modalità di seguito indicate.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (elementi di natura qualitativa) – Elementi Ta Punteggio massimo: 70.

Il coefficiente **B(x)** è variabile da 0 a 1 ed il suo valore è calcolato relativamente agli elementi qualitativi desunti dall'offerta tecnica, applicato ai diversi sub elementi : **T (T1.1 - T1.2 - T1.3 - T1.4- T1.5 – T2.1– T3.1 – T3.2-T4.1 – T5.1).**

A tale riguardo è definita la seguente griglia di riferimento per la valutazione del giudizio dei singoli commissari:

0,9 – 1,0	Ottimo – eccellente
0,7 – 0,8	Buono – molto buono
0,5 – 0,6	Più che sufficiente – discreto
0,3 – 0,4	Limitatamente sufficiente – sufficiente
0,0 – 0,2	Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei sub criteri e/o sub elementi a valutazione qualitativa in base alla documentazione presentata e contenuta nella offerta tecnica come di seguito indicato:

- 1) Per ciascun elemento di valutazione il coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, secondo la Linea Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC.
- 2) Successivamente, terminata tale fase, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti al sub criterio avente natura qualitativa in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate anche ai fini della verifica della soglia di sbarramento di cui al Punto 2.2. del presente Disciplinare.

La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche, terrà conto altresì dell’aderenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione, della rispondenza, completezza e chiarezza espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai parametri di valutazione, nonché ai più complessivi requisiti del servizio, in base a quanto emerge dagli atti di gara.

Valutazione degli elementi quantitativi

Il coefficiente $A(x)$ è variabile da 0 a 1 ed il suo valore è calcolato relativamente all’elemento “offerta economica” attraverso le seguenti relazioni:

OFFERTA ECONOMICA: (Elemento A) punti 30

Il coefficiente attribuito al concorrente x-esimo è determinato tenendo conto del ribasso percentuale unico offerto dallo stesso.

Il coefficiente “A” verrà calcolato attraverso l’interpolazione lineare tra il punteggio massimo (1) attribuito al concorrente che avrà formulato il massimo ribasso e il punteggio “0” assegnato al prezzo a base d’asta. Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:

$$V(A)_i = RA/R_{max}$$

dove:

RA = ribasso offerto del concorrente i-esimo

Rmax = massimo ribasso offerto

Per un totale di punti 100.

SEZIONE C	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
------------------	---------------------------------

PER PRESENTARE L’OFFERTA ECONOMICA IL CONCORRENTE DOVRÀ:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line* della procedura;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di offerta presentata di raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, il documento dell'offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno l'associazione temporanea di imprese, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE;

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica *l'offerta economica, a pena di esclusione*, deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, *l'offerta economica, a pena di esclusione*, deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, *l'offerta economica, a pena di esclusione* deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipi alla gara.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

L'offerta dell'operatore economico aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del

contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice l’offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è inammissibile. Il sistema telematico non permette pertanto di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale termine.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere firmata digitalmente anche quando non è specificamente prescritto.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line*, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form on line* e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica, alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione amministrativa.

C.1) Elemento “C” OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale unico e fisso a corpo, ESPRESSO CON 3 DECIMALI, applicato all’Elenco prezzi unitari.

Deve includere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

► Nell’offerta economica generata da sistema gli operatori economici devono indicare, nell’apposito spazio **“costi della sicurezza afferenti l’impresa”**, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del Codice.

► **Tali costi della sicurezza afferenti l’impresa non possono essere pari a “zero”, pena l’esclusione dalla gara.**

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta.

► **Inoltre nell’offerta economica generata da sistema l’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, deve indicare, a pena di esclusione, nell’apposito spazio “costi della manodopera”, il costo della manodopera.**



La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

► **L'offerta economica, a pena di esclusione, è determinata mediante:**

► **il prezzo costituito:**

in termini di miglioramento in ribasso unico e fisso offerto rispetto all'importo soggetto a ribasso che in esecuzione sarà applicato all'Elenco prezzi (all. c) presentati insieme all'offerta economica dall'operatore economico aggiudicatario.

In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferiore di decimali, per i decimali mancanti verrà assegnato il valore “0” tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al numero stabilito. In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero di decimali maggiore di due, verrà arrotondata la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni da e per la Stazione Appaltante anche con riferimento all'art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 (in corso di gara nonché la comunicazione di aggiudicazione definitiva, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario) dovranno essere effettuate nell'area “**comunicazioni**” nel sistema telematico START.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sistema telematico.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata comunicazioni per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare “*comunicazioni*” tra le voci di menu previste dal sistema.

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI



Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara e tutte le comunicazioni afferenti la presente procedura ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 del Codice dovranno essere **esclusivamente** formulate attraverso l'apposita sezione “*comunicazioni?*”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice sono effettuate ESCLUSIVAMENTE mediante posta elettronica certificata, pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell'apposito spazio previsto all'interno del D.G.U.E.

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti che eventualmente pervengano successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Tutte le risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito.

Sul sistema telematico medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni in merito all'appalto che si rendessero necessarie e che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere.

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alla procedura di scelta del contraente svolta telematicamente è aperta, previa identificazione, agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo applicativo per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

La procedura di appalto si svolge in modalità telematica: l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico



Acquisti Regionale della Toscana – Università di Firenze – accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it/> .

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Università di Firenze utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. Il concorrente è tenuto a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. Per la consultazione delle comunicazioni il concorrente deve:

- Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- Selezionare la gara di interesse
- Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Modalità di identificazione sul sistema telematico

L’operatore economico dovrà identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Università degli Studi Firenze – accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che:

I - Il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all’art. 80 del Codice ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei **criteri di selezione di cui di cui all’art. 83 del Codice previsti nella presente procedura di gara;**
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all’offerta economica;
 - abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice, un operatore economico che si trovi in una situazione di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale;
 - abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110 del Codice, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
 - abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, del Codice, quale impresa consorziata, un operatore economico che si trovi in una situazione di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale

II - La domanda di partecipazione:

- manchi;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
- non sia firmata digitalmente;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:
- non contenga l'indicazione delle quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dal presente disciplinare;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione di cui al punto A.1) del presente disciplinare;

III – Il Documento di gara unico europeo (DGUE):

- manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che, ai sensi del presente disciplinare di gara, risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione;
- evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice o ai sensi della vigente normativa in materia;
- non sia sottoscritto con firma digitale;

IV – In ipotesi di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, Patto costitutivo:

- manchi;
- non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del Codice;
- non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

V – La Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al MODELLO Allegato 2 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/Dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi”:

- manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45 del Codice. 50/2016;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni nello stesso contenute;

- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa consorziata;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa consorziata;

VI - In caso di avvalimento:

- la “Scheda avvalimento art 89”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al MODELLO Allegato 3 “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARO”

- manchi, anche solo per una delle imprese ausiliarie indicate nel DGUE;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni nello stesso contenute;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- manchi l'impegno, nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;

- Il contratto di avvalimento

- non sia stato prodotto l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del contratto oppure la copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, come da richiesta riportata al paragrafo relativo all'avvalimento della presente Disciplinare;
- ovvero il contratto di avvalimento non riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente tutti gli elementi del contratto richiesti al paragrafo relativo all'avvalimento della presente Disciplinare;

VII – la Scheda ausiliaria art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi del presente disciplinare) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al MODELLO ALL. 4 Allegato 4 “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente concordato preventivo ex art. 110

- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nello stesso modello;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria ex art. 110 del Codice;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- non preveda espressamente l'impegno nei confronti dell'operatore economico concorrente e nei

confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

VIII – la garanzia:

- manchi;
- sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi o rilasciata da un soggetto diverso da quello previsto al punto rispetto alle prescrizioni del paragrafo “garanzie”;
- sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto;
- ai sensi del periodo sia rilasciata da **imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- ai sensi del periodo non rechi **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile,
 - l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;**
- ai sensi del periodo sia stata costituita con l'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice ma non siano stati indicati i presupposti ivi individuati che diano titolo alla riduzione operata;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari non contenga le specifiche prescrizioni previste al punto rispetto alle prescrizioni del paragrafo “garanzie”;

IX - l'impegno relativo alle garanzie:

- manchi;
- non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art. 93, comma 3, del Codice o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile;
- sia rilasciato da **imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciato dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Si precisa che le cause di non abilitazione inerenti la documentazione amministrativa di cui al punto A) del presente disciplinare individuano ipotesi di “irregolarità essenziali” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, che possono essere sanate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, descritta alla pag.41.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al precedente punto:

- manchi;
- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo.
- in caso di RETI non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo.

Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto B.1):

- non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia pari o in aumento rispetto all’importo complessivo del servizio, al netto dei costi della sicurezza;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non contenga l’impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite a offerta relativa ad altra gara.

AVVERTENZE

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto **non conterrà la clausola compromissoria**. E’ escluso il deferimento di ogni controversia ad Arbitri.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente procedura di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il termine perentorio indicato nella presente procedura di gara.

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente procedura di gara, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto con rinuncia a ogni eccezione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione dell’appalto è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data del Verbale conclusivo delle operazioni di gara o diversamente dalla data della notifica di conclusione dell’endoprocedimento di anomalia dell’offerta. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG 77435947EA).

Parte II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO APPALTO

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



La Stazione Appaltante valuterà le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. L.vo 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

L'APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA STESSA NONCHÉ LA SUCCESSIVA APERTURA E VERIFICA DELL'OFFERTE ECONOMICHE AVVIENE SULLA PIATTAFORMA IN MODALITÀ “SEDUTA PUBBLICA”. IL SISTEMA TRACcerà LE FASI DELL'APERTURA CHE SARANNO VISIBILI AGLI OPERATORI.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

FASE 1 - I° SEDUTA PUBBLICA DELL'ORGANISMO DI VERIFICA

L'organismo di verifica

- 1) **esamina** la documentazione amministrativa;
- 2) **verifica** le condizioni e i requisiti di partecipazione di cui al presente disciplinare, attiva l'eventuale soccorso istruttorio, non abilita i concorrenti che devono integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni, in attesa della conclusione della procedura di soccorso istruttorio, e abilita i concorrenti ammessi alla gara.
- 3) **comunica** alla Stazione appaltante l'elenco degli operatori economici per i quali ha disposto le ammissioni e/o le eventuali esclusioni alla successiva fase della procedura di gara, in esito alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti di selezione, per consentire gli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 29, comma 1, penultimo capoverso, del Codice.

FASE 2 DI GARA - I° SEDUTA PUBBLICA-TELEMATICA DELLA COMMISSIONE

Dopo che la prima fase di gara (verifica e valutazione della documentazione amministrativa) si è conclusa, la **Commissione aggiudicatrice**, supportata dall'organismo di verifica, **in seduta pubblica telematica**:

- 1) **procede** all'apertura delle offerte tecniche, ne verifica la regolarità e la consistenza;
- 2) **esclude** le eventuali offerte tecniche irregolari e verbalizza le esclusioni.

La Stazione Appaltante con riferimento all'esame della documentazione amministrativa e verifica della regolarità e la consistenza delle Offerte Tecniche (fase 1 e fase 2 suddette), **prima della successiva fase 3 di gara di apertura delle offerte economiche**, procederà all'adozione del provvedimento amministrativo di ammissione/esclusione.

La Stazione appaltante in esito alla suddetta Determina, procede alla **comunicazione agli interessati**

(ammissione/esclusione) con nota inviata via PEC.

FASE 3 DI GARA - II° SEDUTA PUBBLICA-TELEMATICA DELLA COMMISSIONE

Successivamente:

- 1) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- 2) procede all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- 3) approva la documentazione economica regolare al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi e formulare la classifica provvisoria della gara, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Quindi il Presidente della Commissione dà lettura della graduatoria provvisoria.

In caso di parità si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827/1924; a tal fine si invitano i concorrenti, ammessi a tale fase della procedura di gara, a partecipare alla seduta pubblica avanti indicata con un rappresentante munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'operatore economico e di modificare l'offerta.

Si procederà alla valutazione delle “*offerte anomale*” ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, relativamente ai concorrenti che abbiano presentato un'offerta “anomala” ai sensi dello stesso articolo e cioè qualora il **punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti** dal presente Disciplinare di gara.

Ai fini della verifica di anomalia si fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle riparametrazioni di cui al precedente paragrafo 7 del presente disciplinare.

In tal caso il Responsabile del procedimento con il supporto della Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà alla valutazione della congruità delle offerte attivando il procedimento di verifica di cui ai commi 4,5,6,7 dell'art. 97 dello stesso Codice.

All'esito del procedimento di verifica la Commissione dichiara in seduta pubblica le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede alla redazione della graduatoria sulla base del risultato delle valutazioni soprariportate e alla proposta di aggiudicazione della migliore offerta non anomala o ritenuta congrua.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione dell'offerta economica, il Presidente del Seggio di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

FASE 4 CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' E STIPULA DEL CONTRATTO

4.1 La Stazione appaltante procede preliminarmente:

- 1) a verificare, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 ultimo capoverso, il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta;
- 2) a verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:
 - a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
 - b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
 - c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
 - d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- originali e loro copie, per le quali la stazione appaltante procede al controllo tramite loro autenticazione, che contestualmente acquisisce agli atti d'ufficio;
- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- in formato elettronico sottoscritto con firma digitale.

Qualora le spiegazioni fornite non giustificano la stima dei costi del personale indicato dal primo classificato, la Stazione appaltante esclude l'offerta e procede allo scorrimento della graduatoria.

Qualora la **verifica dell'idoneità tecnico-professionale** nei confronti del primo classificato dia esito negativo la Stazione appaltante:

- procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l'esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice.

4.2 FASE AGGIUDICAZIONE

4.3 La Stazione Appaltante approva la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara, previa verifica della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 5, ed effettua le verifiche sul possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice previsti nel Bando di Gara **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ai sensi delle altre disposizioni richiamate*) nel presente Disciplinare.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia stato ammesso a concordato preventivo, la stazione appaltante chiederà allo stesso, **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, di produrre l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art.161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

I controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara, sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stato/a ammessa a concordato preventivo ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, D. Lgs. 50/2016, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione Appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati siano riscontrati motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice previsti nel presente Disciplinare.

non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, la Stazione Appaltante procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- alla revoca dell'aggiudicazione e all'individuazione il nuovo aggiudicatario;
- all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 93, comma 6, del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ai fini dell'adozione

da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La Stazione appaltante procederà analogamente a quanto sopra, nel caso in cui l’operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del Codice), in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, non documenti detto possesso.

Sono inoltre richiesti ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell’art.16 della L. R. n. 38/2007 e dell’art. 90, comma 9, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, la Stazione appaltante, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del D. Lgs. n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) e dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- l’ulteriore documentazione prevista dall’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008.

Qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei confronti dell’aggiudicatario dia esito negativo, la Stazione appaltante:

- revoca l’aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l’esito negativo della verifica al competente Dipartimento Prevenzione per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l’esito negativo della verifica all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a), D. Lgs. 50/2016.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO APPALTO ADEMPIMENTI E SPESE

Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni.



Effettuate le verifiche di cui sopra con esito positivo e divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione appaltante invita l'aggiudicatario a:

- **stipulare il contratto nei successivi 60 giorni;**
- **costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;**
- **corrispondere alla Stazione Appaltante a norma di legge le spese di pubblicità per la gara di appalto, che in via presuntiva secondo la preventivazione, ammontano ad € 1476,58 e che saranno consuntivate prima della stipulazione del contratto con comunicazione specifica all'Appaltatore;**
- **produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice;**
- **produrre:**

- **una polizza R.C.T. per un massimale di € 5.000.000,00.**
- **una polizza R.C. di impresa per danni ambientali accidentali e improvvisi per un massimale di € 2.500.000,00. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente, prima ancora della stipulazione del contratto, l'Università di Firenze dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.**

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dalla procedura. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio non si applica nell'ipotesi in cui è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Garanzia definitiva (art. 103 del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.



In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice.

VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA

Il controllo sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 previsti nella presente procedura di gara, dichiarati nel DGUE, sarà effettuato esclusivamente sull’aggiudicatario mediante richiesta diretta d’ufficio delle attestazioni di regolare esecuzione agli Enti pubblici e/o privati beneficiari dei servizi dichiarati.

DISPOSIZIONI FINALI

Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell’art.120, comma 2-bis, del D. Lgs. 104/10 (così come modificato dall’art.204 del Codice), il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è impugnabile nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, ai sensi dell’art.29, comma 1 del Codice.

Per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti la presente procedura di affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Informativa generale relativa al trattamento dei dati personali.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

Il Dirigente

F.to Dott. Massimo Benedetti